



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI



m_dg.DAG.05/03/2019.0047161.U

Ai sigg. Presidenti delle Corti d'appello

Ai sigg. Procuratori generali presso le Corti d'appello

e, p.c.:

al sig. Primo Presidente della Corte di cassazione

al sig. Procuratore generale presso la Corte di cassazione

al sig. Procuratore nazionale antimafia

al sig. Capo di Gabinetto
(vs. rif. prot. GAB n. 9051.U del 4.3.2019)

al sig. Capo dell'Ispettorato generale

al sig. Capo del Dipartimento

Oggetto: Liquidazione delle spese per intercettazioni disposte nell'ambito di procedimenti non più pendenti presso la procura della Repubblica che ha richiesto il servizio – Art. 168-bis d.P.R. n. 115/2002 – Competenza del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazioni.

Come noto, il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 120 (Disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione, in attuazione dell'articolo 1, comma 91, della legge 23 giugno 2017, n. 103) ha introdotto nel testo unico delle spese di giustizia l'art. 168-bis, il cui primo comma prevede che *“La liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime è effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione”*. Poiché il citato decreto legislativo è stato pubblicato sulla G.U. di venerdì 26 ottobre 2018, la nuova disposizione normativa è entrata in vigore il 10 novembre 2018.



Tale disposizione è intervenuta per risolvere una questione interpretativa sorta all'interno degli uffici giudiziari – relativa, in particolare, all'individuazione dell'autorità giudiziaria competente alla liquidazione delle spese di intercettazione nel caso in cui il fascicolo relativo al procedimento nel cui ambito sono state disposte tali attività sia stato trasferito ad altro ufficio di procura per ragioni di competenza ovvero al giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale o la richiesta di archiviazione, nel periodo intercorrente tra lo svolgimento delle operazioni e l'invio della richiesta di liquidazione – in ordine alla quale, nonostante l'avviso espresso da questa Direzione generale con nota prot. DAG n. 141004.U del 29 luglio 2016, non si era ancora addivenuti ad una soluzione sufficientemente condivisa.

Poiché tuttavia è stato segnalato che taluni uffici giudiziari, all'indomani dell'entrata in vigore della disposizione dell'art. 168-*bis*, sarebbero orientati a seguire, in difetto di diverse disposizioni da parte di questa Direzione generale, le indicazioni fornite con la citata circolare (e con alcune successive note di analogo tenore, con le quali si era fornita risposta a singole richieste di chiarimento), preme con la presente precisare – d'intesa con il sig. Capo di Gabinetto – che, in considerazione del citato *ius superveniens*, tali indicazioni devono ritenersi, ovviamente, non più vigenti.

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.

Roma, 5 marzo 2019

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati
